



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 16/09/2026

OGGETTO:	ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, IL DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO NEGLI ORARI INDICATI IN DISPOSITIVO E LA LIMITAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FERENTINO È”.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto-legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il D.L. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella Legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l'art. 1, comma 2, della L. 24 marzo 2012, n. 27, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ammette i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e con l'ordine pubblico;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale organizza la manifestazione denominata “FERENTINO È”, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre 2026, con un articolato programma di iniziative sportive, culturali, musicali e di intrattenimento che interesseranno il centro storico cittadino e, in particolare, le principali piazze e aree urbane interessate dalla manifestazione;
- il programma prevede, nelle quattro giornate, eventi suscettibili di richiamare un rilevante afflusso di persone, tra residenti e visitatori, con conseguente significativa concentrazione di pubblico nelle aree interessate, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- nell'ambito delle politiche di animazione del territorio del Comune di Ferentino trovano spazio iniziative, anche promosse dall'imprenditoria privata, consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e nello svolgimento di attività d'intrattenimento occasionale;
- tali iniziative, nel periodo interessato dalla sopra indicata manifestazione, comportano la presenza e lo stazionamento di un elevato numero di persone, con conseguente maggiore rischio di abbandono sulla

pubblica via, nelle aree di uso pubblico, nelle zone private aperte al pubblico, nei parchi e nelle aiuole, di bottiglie, bicchieri e altri contenitori;

RILEVATO che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori e dei frequentatori delle aree interessate, riducendone i freni inibitori, atteso che, nel caso di consumo eccessivo, possono verificarsi fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali, nonché il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

ATTESO che l'abuso di alcol genera, inoltre, comportamenti irrispettosi dello spazio pubblico in termini di pulizia, igiene e tutela degli arredi urbani, provocando situazioni di degrado per i residenti e per i frequentatori delle zone interessate dagli eventi;

CONSIDERATO che, in particolare, l'area urbana interessata dalla manifestazione, individuata in **Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S. Agata, Via Garibaldi e Borgo Sant'Agata**, situata nel cuore del centro storico della città, in occasione dello svolgimento di precedenti analoghe manifestazioni ha registrato un rilevante afflusso e una significativa concentrazione di persone, soprattutto nelle ore serali e notturne;

CONSIDERATO, altresì, che, in occasione di precedenti manifestazioni caratterizzate da rilevante afflusso di pubblico, sono pervenute agli organi di polizia e agli uffici dell'Amministrazione comunale richieste di intervento e segnalazioni connesse, in particolare, a rumori molesti, schiamazzi, abbandono di contenitori e altri comportamenti suscettibili di incidere negativamente sulla quiete pubblica, sul decoro, sulla vivibilità e sulla sicurezza urbana;

RILEVATO che tali fenomeni risultano favoriti dall'elevata concentrazione di persone nelle aree interessate dalla manifestazione, anche in relazione alla presenza di pubblici esercizi, attività commerciali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che costituiscono naturali punti di aggregazione durante lo svolgimento degli eventi;

CONSIDERATO che la presenza di bottiglie e contenitori in vetro costituisce un elemento di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza, qualora utilizzati come strumenti impropri per danneggiare od offendere, nonché per l'incolumità dei passanti qualora abbandonati e ridotti in frantumi;

VALUTATO che sia appropriato consolidare le misure di sicurezza da adottare in occasione della manifestazione secondo i criteri di Safety e Security, prescrivendo anche ai pubblici esercizi collocati nelle aree interessate indicazioni di sicurezza atte a tutelare i partecipanti e i cittadini;

RITENUTO opportuno, in particolare, per prevenire atti che possano arrecare danni, oltre che al decoro urbano, anche a cose e persone, vietare l'uso di bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro e lattine per l'asporto di bevande di qualunque natura dai locali di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO che, in occasione della manifestazione sopra indicata, sia necessario prevenire il verificarsi di fenomeni di insicurezza e degrado;

RITENUTO di dover adottare la presente ordinanza quale misura di prevenzione per la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli artt. 50, ed in particolare il comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento all'art. 9;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

per i giorni 17, 18, 19 e 20 settembre 2026, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'area urbana interessata dalla manifestazione comprendente **Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S. Agata, Via Garibaldi e Borgo Sant'Agata**, quanto segue:

1. DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

È vietato a chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, nonché mediante distributori automatici, **vendere o somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro nonché in lattine**, nei seguenti giorni e orari:

- ☐ dalle ore **14:00 del 17 settembre 2026** alle ore **06:00 del 18 settembre 2026**;
- ☐ dalle ore **14:00 del 18 settembre 2026** alle ore **06:00 del 19 settembre 2026**;
- ☐ dalle ore **14:00 del 19 settembre 2026** alle ore **06:00 del 20 settembre 2026**;
- ☐ dalle ore **14:00 del 20 settembre 2026** alle ore **06:00 del 21 settembre 2026**.

La somministrazione delle bevande destinate all'asporto dovrà avvenire esclusivamente mediante **bicchieri o contenitori monouso non in vetro**, idonei all'uso alimentare.

Le bottiglie, le lattine e gli altri contenitori oggetto del presente divieto dovranno essere trattiene dall'operatore commerciale e custoditi in contenitori o spazi non accessibili al pubblico.

2. DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE FINALIZZATA AL CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE

Negli stessi giorni e orari indicati al punto 1 è vietato, nelle aree pubbliche e nelle aree private assoggettate ad uso pubblico ricomprese nell'ambito territoriale sopra individuato, **consumare bevande di qualsiasi natura contenute in bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro ovvero in lattine**, al di fuori dei locali e delle aree legittimamente destinate alla somministrazione dei pubblici esercizi.

Il divieto è finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone, della sicurezza e del decoro delle aree interessate dalla manifestazione, nonché alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'abbandono, dalla rottura o dall'utilizzo improprio dei predetti contenitori.

3. LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

Ai sensi e per gli effetti dell'**art. 50, comma 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, nell'area urbana sopra individuata è vietata, a chiunque risulti autorizzato alla somministrazione, **la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** nei seguenti orari:

- ☐ dalle ore **01:30 alle ore 06:00 del 18 settembre 2026**, relativamente alla serata del 17 settembre;
- ☐ dalle ore **01:30 alle ore 06:00 del 19 settembre 2026**, relativamente alla serata del 18 settembre;
- ☐ dalle ore **01:30 alle ore 06:00 del 20 settembre 2026**, relativamente alla serata del 19 settembre;
- ☐ dalle ore **01:30 alle ore 06:00 del 21 settembre 2026**, relativamente alla serata del 20 settembre.

Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori e negli altri casi per i quali siano previste specifiche limitazioni o sanzioni.

SANZIONI

A. L'inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, relativi rispettivamente alla vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine e al consumo delle medesime nelle aree pubbliche e nelle aree private assoggettate ad uso pubblico, è punita, salvo che il fatto sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

B. L'inosservanza del divieto di cui al punto 3 della presente ordinanza, relativo alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle fasce orarie ivi indicate, è punita, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00**.

C. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.

D. Qualora la medesima violazione del divieto di cui al punto 3 sia commessa per due volte nell'arco di un anno, si applicano, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. n. 267/2000, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche qualora il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

E. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa statale o regionale, qualora il fatto integri una diversa e specifica fattispecie di illecito.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ferentino e che sia immediatamente trasmesso al Prefetto di Frosinone, al Comando di Polizia Locale di Ferentino, al Comando Stazione Carabinieri di Ferentino, al Servizio A.S.L., nonché agli operatori commerciali interessati che effettuano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e non.

AVVERTE

La presente ordinanza viene trasmessa alla Questura di Frosinone, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, per gli aspetti di specifica competenza.

Viene inoltre trasmessa al Prefetto della Provincia di Frosinone per l'adozione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e sull'osservanza del presente provvedimento.

Ferentino, 16 settembre 2026

Sindaco
PIERGIANNI FIORLETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.